

Regato "B"
Rep. 110563
31236

Nuovo statuto MAaDJ Solidarity – ETS

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituito, a seguito della fusione per incorporazione nella **Associazione Adozioni a Distanza Sant'Andrea Paliano Onlus** dell'**Associazione JEBENA Onlus** e della **Fondazione MAADI Solidarity Onlus**, un Ente del Terzo Settore denominato " **MAaDJ Solidarity - ETS**".

ART. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Paliano (FR), Via delle Fontanelle, 58 c/o ROMANI Mario e potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all'Estero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ambientale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.

L'associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Essa può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare le attività svolte.

ART. 4 - ASSOCIATI

Sono soci di diritto dell'Ente tutti gli associati dell'Associazione Adozioni a distanza S. Andrea Paliano quali indicati come tali nel verbale di assemblea straordinaria del 12 novembre 2023 rep. 110440 del Dott. Giorgi Giorgio portante l'approvazione del progetto di fusione, tutti gli associati dell'Associazione Jebena ETS quali indicati come tali nel verbale di assemblea straordinaria del 12 novembre 2023 rep. 110439 del Dott. Giorgi Giorgio portante l'approvazione del progetto di fusione e tutti i consiglieri di amministrazione effettivi e supplenti della Fondazione MAADI Solidarity ETS quali indicati come tali nel verbale del CdA straordinario del 12 novembre 2023 rep. 110439 del Dott. Giorgi Giorgio portante l'approvazione del progetto di fusione.

Sono aderenti dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci dell'Associazione facendo domanda scritta al Consiglio Direttivo tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato. L'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Don Franco Proietto Sergio Bonanni 1

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso
La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI - DIRITTO DI RECESSO - ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

L'associato si impegna secondo le sue forze e capacità a donare alla comunità degli associati in spirito di servizio quanto è necessario alla vitalità della Associazione. Pertanto ciascuno dovrà assumere, secondo le esigenze, un compito particolare adatto alle proprie capacità. Inoltre tutti gli associati dovranno versare annualmente una quota associativa nella misura stabilita anno per anno dall'Assemblea.

La qualità di associati si perde per recesso e per esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi come morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, secondo quanto specificato dal regolamento, e comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Gli associati che abbiano receduto e siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle quote associative o da qualsiasi altro bene a qualsiasi titolo pervenuto alla associazione.

L'associazione avrà un fondo di dotazione di 100.000 € per trasferimento del fondo di dotazione dell'incorporanda Fondazione MAADI.

Il patrimonio della Associazione è costituito dal fondo di dotazione ammontante ad Euro 100.000,00 (centomila) e dal fondo di gestione.

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle quote di associative nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi genere, destinati dall'organo amministrativo ad incrementare il patrimonio;
- redditi e somme di qualsiasi genere e per qualsiasi iniziativa acquisite.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Entro il 30/04 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31/05 per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31/05 per la definitiva approvazione.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- il Revisore legale dei conti (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, che per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea anche in videoconferenza.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Don Franco Proietto

Severo Brenna

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari o altri regolamenti ritenuti utili;
- delibera sugli indirizzi e direttive generali della Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque consiglieri eletti dall'assemblea tra gli associati che durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente il Presidente onorario.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

ART. 11 - PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può altresì essere nominato volontariamente. Se costituito in forma collegiale l'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria, i quali, al proprio interno, nominano il Presidente del Collegio. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente effettivo del collegio, subentra il supplente più anziano d'età.

L'Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi sociali, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili, senza limiti di numeri di mandato.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo possono anche essere attribuiti compiti di vigilanza anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili; in alternativa può essere nominato un apposito Organismo di Vigilanza.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti.

Don Gaudio Proietto

La revisione legale dei conti può essere affidata anche ad un apposito revisore legale, secondo quanto previsto dalla legge.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di legge, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle eventuali linee guida previste dalla legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

L'Organo di Controllo provvede a convocare l'assemblea entro i trenta giorni successivi alla presa d'atto del mancato rispetto delle norme di legge o statutarie da parte del Consiglio Direttivo.

All'Organo di Controllo spetta un equo compenso, determinato al momento della nomina per tutta la durata dell'incarico, che tenga conto dell'eventuale attribuzione delle competenze in materia di D. Lgs 231/2001 e del Controllo legale.

ART. 13 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 14 - BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 14 - GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI

Tutti gli incarichi elettivi svolti nell'ambito della Associazione sono gratuiti.

L'Associazione potrà peraltro, con specifiche e motivate delibere dell'Assemblea, retribuire coloro che, pur avendo cariche elettive, svolgeranno a favore dell'Associazione un'attività avente le caratteristiche della prestazione di lavoro subordinato.

Il rimborso di eventuali spese sostenute per l'Associazione verrà di volta in volta autorizzato dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 – PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del D.lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART. 16 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 17 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;

- b) il libro degli aderenti
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 18 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 19 - SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 20 - NORMA DI RINVIO

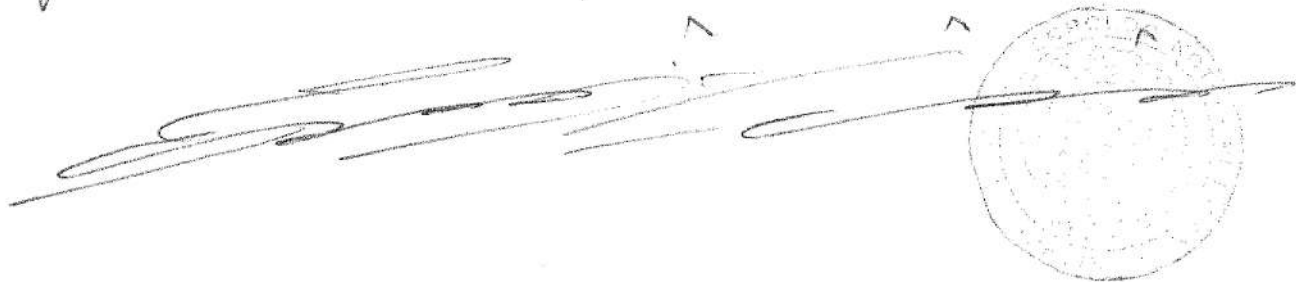
L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e da eventuali altri interventi di legge o regolamentari, da altre eventuali leggi nazionali e regionali successive in materia.

Per tutto quanto qui non previsto valgono le disposizioni del Codice civile e delle leggi specifiche in materia.

Nel caso di contrasto tra le clausole statutarie ed eventuali sopravvenute norme di legge prevarranno ovviamente queste ultime, senza la necessità di dover modificare lo statuto stesso, salvo espresso obbligo di legge.

Don Franco Proietto

Agne Benzi



**Certificazione di conformità di copia informatica di
originale cartaceo (art.23, comma 3, D.Lgs 7 marzo 2005 n.82
- art.68, Legge 16 febbraio 1913 n.89)**

Io sottoscritto Dottor GIORGIO GIORGI Notaio in Roma, con
studio in Via Catanzaro n. 9, iscritto nel Collegio dei
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

certifico

mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale (dotata di certificato di vigenza valido fino al dì
14 luglio 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del
Notariato Certification Authority) che la presente copia
redatta su supporto informatico, è conforme all'originale
cartaceo autenticato da me Notaio, firmato a norma di legge.

Roma, nel mio studio in Via Catanzaro n. 9, il giorno tredici
febbraio duemilaventiquattro

(File firmato digitalmente dal Notaio GIORGIO GIORGI di Roma)